L
Bb
762
BIBLIOTECA
COMUNALE DEGLI ARDESTI
VITERBO
Legato Rosati

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Biblioteca Consorziale di Viterbo

GIUSEPPE MICHELI

# Gli Statuti Farnesiani del Ducato di Castro e Ronciglione

Estratto dal Vol. II, terza Serie, della R. Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Officina Grafica Fresching - Parma

L
B b
762
BIBLIOTECA
COMUNALE DEGLI ARDENTI
VITERBO
Legato Rosati

Biblioteca Consorziale di Viterbo

GIUSEPPE MICHELI

# Gli Statuti Farnesiani del Ducato di Castro e Ronciglione

Estratto dal Vol. II, terza Serie, della R. Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Officina Grafica Fresching - Parma

Biblioteca Consorziale di Viterbo

BIBLIOTECA COMUNALE
VITERBO
DEGLI ARDENTI

47961

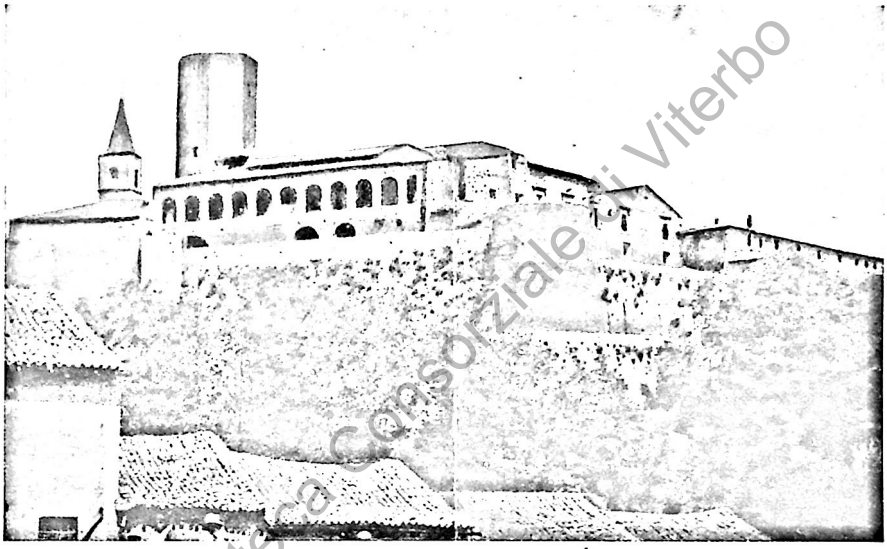

**Castello di Valentano.**

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Biblioteca Consorziale di Viterbo

## GLI STATUTI DI CASTRO E RONCIGLIONE

Flaminio Maria Annibali nella sua storia dei Farnesi (1) delli Statuti dati al ducato di Castro e Ronciglione (2) ricorda le *Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis* promulgate da Ranuccio nel 1648, e compilate sugli Statuti originali, che Ottavio pubblicò nel 1558 a Valentano (3).

Ma sono questi i veri e propri Statuti Farnesiani del Ducato, che vennero ripubblicati poi in due edizioni, senza varianti sostanziali e solo con alcune aggiunte.

Lo Statuto è diviso in cinque libri. I primi due sono amplissimi e dedicati alla materia civile.

E la prima rubrica disciplinando rigorosamente il ri-

---

(1) *Notizie storiche della Casa Farnese della fu città di Castro del suo Ducato e delle terre e luoghi che lo componevano coll'aggiunta di due paesi Latera e Farnese raccolte e disposte dal P. Flaminio Maria Annibali.* Montefiascone 1817.

(2) Come è noto Paolo III con la bolla del 31 ottobre 1537 eresse il ducato di Castro dandone il dominio a Pier Luigi Farnese e suoi eredi. Ad esso poi unì la Pier Contea di Ronciglione. Vedi CARABELLI, *Dei Farnesi e del Ducato di Castro e Ronciglione.* Firenze, Lemonnier, 1865. Questa nostra pubblicazione è fatta nella ricorrenza del quarto centenario.

(3) *Volumen Statutorum in quo continetur Decreta Leges et reformationes utriusque status Castri et Roncilioni edita per Illustrissimum Ducem Octavium Farnesium ... Valentani per Petrum Matheum Thesorii Impressorem Urbevetanum.* Il volume è abbastanza raro. Trovasene copia nella Biblioteca Vaticana, nella Palatina di Parma, nella Biblioteca del Senato e nella Biblioteca della Tuscia di G. B. Goretti di Sutri, ora presso la fondazione Besso. Nella copia Parmense seguono i manoscritti quattordici decreti di Orazio, Ottavio e del Card. Farnese, insieme ad altre lettere, bandi ed ordinanze sino al 1628.

Biblioteca Consorziale di Viterbo

poso festivo, lo vuol basato « quod septimo die requierit Deus Optimus Maximus ab omni opere ».

Le disposizioni relative al Podestà ed al suo Notajo sono quelle stesse che si incontrano in tutta la legislazione di quei tempi.

*Pro salubri regimine Civitatis nostrae Castri*, viene dal Duca scelto un *Consilium speciale* di quarantotto cittadini che deve coadiuvare il podestà ed i suoi magistrati e rendere più facile *negociorum expedictionem*.

A sorte ogni anno vengono estratti quattro Priori, assistiti da « unum cancellarium forensem sufficientem » e da un tesoriere « camerarium ».

Caratteristico è l'ufficio del *viarium* il quale deve ogni mese « videre omnes vias, tam intus quam extra, tam publicas quam vicinales seu angiportas » e farle riattare « expensis adiacentium vel communis ».

Il Consiglio deve scegliere *et continue providere* un Maestro di grammatica *bonum et sufficientem* affinchè « Civitas de bono in melius augeatur, et ut ad scientiam, quae testante Philosopho, iureque communi nobilitat hominem, reditque benignum Vassalli nostri valeant applicari ». (Rub. 30).

Gli Ebrei dimoranti nello stato debbono, nonostante concessioni antecedenti, « pro Bravio, quod solito est currere in festo Sancti Savini, quindecim diebus praecedentibus praedicto festo, solvere florenos duodecim pro dicto Bravio ». (Rab. 33).

Seguono le disposizioni intorno ai tutori (Rub. 43), ed il primo libro si chiude colla rubrica 46, « De mercede Notariorum, officialium et rogitibus eorum ».

Il secondo si apre colle norme per le citazioni, le procedure civili, gli interrogatori (rub. 7) i giuramenti (Rub. 9) i rinvii (Rub. 16); di particolare interesse è la rubrica 17 *De compromissis facendis inter coniunctos*, che si estendono « usque ad quartum gradum inclusive » specialmente pel fatto che rende obbligatorio l'arbitrato, con largo interessante sviluppo di questo istituto.

Biblioteca Consorziale di Viterbo

VOLVMEN

STATVTORVM IN QVO CON
tinetur Decreta Leges, & Reformationes utriusqs status
Castri, & Reconciliationis ædità per Illustrissimum
Ducem OCTAVIVM Farnesium
sub Anno Dñi Milesimo Quingen
tesimo Quinquagesimo Octa
uo, Die uerò uigesima
Octobris.

Valentani per Petrum Matheum Theforii
Impreſſorem Vrbeuetanum.

Biblioteca Comunale Viterbo

Degne di rilievo le disposizioni intorno alla « executionem publicorum istrumentorum » (Rub. 18) ed alla fede che ad essi debbono i giudici prestare nelle private controversie.

Ed a criteri di larga buona fede è ispirata la rubrica 19 intorno alle scritture private che il legislatore ha stabilito *cupiens amputare... altercationes et dubia quae in fidem danda scripturis privatis oriri solent.*

I medesimi concetti appaiono in altre disposizioni per ovviare le vendite fraudolente (Rub. 22), i contratti simulati (Rub. 50) e per colpire i debitori sospetti (Rub. 25).

Seguono *De appellationibus* (Rub. 27) *De Feriis* (Rub. 29) per giungere poi a norme di grande prudenza in riguardo ai contratti dei minori (Rub. 30) e delle donne maritate « quarum sexus est fragilis, quibus provideri publica suadet utilitas ». Il che viene confermato dall'altra rubrica N. 63 *De contractibus mulierum.*

Nelle successioni *ab intestato* (Rub. 35) « masculi succedant, exclusis filiabus et omnibus aliis feminis cuiuscumque lineae et gradus, dotandis tamen... ». E questo spiega nella rubrica seguente e perchè *ne ipsis mulieribus peccandi occasio tribuatur*, debbano essere mantenute *condecenter* « donec in matrimonio fuerint collocatae ». E continua la rubrica 35: « quam usque ad tempora decem, et octo annorum inclusive suae aetatis, teneatur dote constituta per patrem, vel alios ascendentes, aut si non fuerit constituta, costituenda sit per eos, qualitate personae, et quantitate patrimonii considerata, in matrimonio collocare, dummodo dicta dos non sit minor legitima. Quod si post decem, et octo annorum tempora distulerit in matrimonio collocare, modo et forma superius dictis, tunc auctoritate praesentis Statuti de bonis paternis, aut ascendentium, habeant dotem duplicatam... ». Il che viene ad attenuare notevolmente la pur sempre grave esclusione delle femmine dalla successione.

Non meravigliano le restrizioni patrimoniali contro i forestieri, cioè verso tutti coloro che non abitano nel Du-

Biblioteca Consorziale di Viterbo

cato « non habitantes et nobis non subiectis » che arrivano a vietare l'acquisto di stabili (Rub. 41) perchè sono note le restrizioni che in materia vigono tuttora in alcuni stati Europei (1). Può destare qualche interesse invece la limitazione di vendere in chi possieda una sola casa, quale risulta nella rubrica seguente « Quod habens unam domum, non possit illam alienare ». Detta casa non può altresì essere nè impegnata nè pignorata, ed in questo sta la bontà del criterio seguito, che si viene ad assomigliare grandemente a quella che informa le legislazioni tutelatrici del predio famigliare insequestrabile e della piccola proprietà salvata dalla polverizzazione determinata dalla eguaglianza delle quote ereditarie.

Il legislatore Farnesiano è quasi sempre mosso dalla buona fede profondamente radicata nelle popolazioni rurali e montane, fortunatamente lontane dai centri e nelle quali oggi si trova traccia della bontà primitiva. Quei Signori hanno governato il primo modesto Ducato in modo patriarcale lasciando ai loro giureconsulti, uomini quasi sempre di vecchia esperienza e di retto sentire (2), di predisporre le leggi che essi uomini d'arme, distratti dalle turbolenze politiche arrivavano spesso appena in tempo a firmare.

La rubrica 43, ad esempio, obbliga il venditore ad assumersi la continuazione della lite che avesse in corso: « predictum iudicium in se suscipere, eumque omnibus suis ipsius sumptibus et expensis usque ad finem causam defendere ». Oggi quanti non si spogliano dei loro beni per evitare le conseguenze di una causa che sconsigliatamente hanno iniziata?

Nè diversamente, a criterii lodevolissimi di ricompo-

(1) Di Ranuccio esiste il famoso decreto, detto di Caprarola, perchè datato da detto luogo il 29 giugno 1602, col quale si vietava ai sudditi di uscire dallo Stato, pena la confisca di tutti i beni. Esso trovasi anche in fine ai *Bandi Generali* del card. Odoardo Farnese.

(2) Le *Sanctiones Municipales* sono dedicate a Giuseppe Graziani della consulta di Valentano *judex vigilantissimus*, nella ultima ristampa fatta nel 1752 a Ronciglione, per cura di Domenico Antonio Zenti.

Biblioteca Consorziale di Viterbo

CASTRO (Da un'incisione francese della collezione avv. A. Scotti)

Biblioteca Comunale

sizione delle private proprietà, si ispira il disposto della rubrica 44: *Quod in venditione possessionis requiratur primo consors seu conviccinus* al che si aggiunge nel seguito della legge: « Quod etiam in locationibus domorum observari volumus ut vicinior requiratur ». L'obbligo della vendita o permuta è fissata (Rub. 56) nel caso di appezzamenti isolati « si talis petia terrae sit vicina alicui confinanti a tribus, vel duobus, et via publica vel agro Communis habens talem terram tenetur illam dare in cambium cum sic confinante... » (1).

E così anche la rubrica 46: *Quod socius teneatur aptare rem communem*..

Le donazioni di beni mobili ed immobili « a valore quinquaginta librarum supra factae inter vivos a majoribus vigintiquinque annos » non saranno valide se non « insinuatae in publico et generali Consilio loci, de quo donatum fuerit vel habitaverit ». Maggior rigore risulta per la validità delle donazioni di persone che non abbiano ancora raggiunto i venticinque anni.

Segue il *Liber tertius Criminalium*, il quale contiene prolisse disposizioni intorno al modo *procedendi super maleficiis* (Rub. 1) acconsentendo la prova per *publicam famam, probandam per homines terrarum convicinarum loci ubi maleficium commissum est*, ammessa affinchè non restino impuniti « robariae, incendia, alia gravia maleficia, vel damnia in Terra vel Mari committuntur de nocte, quae per manifestas probationes de visu, quandoque probari non possunt ».

Seguono le pene contro coloro che bestemmiano. od offendono i parenti ed i pubblici ufficiali (Rub. 8, 9, 10) o cercano di impedire che essi esplichino il loro ufficio (Rub. 117). Ma complessivamente le pene sono assai meno gravi di quelle che si possono riscontrare in altri Statuti

(1) Nel decreto *sopra le Chiuse* di Orazio Farnese, datato a Viterbo il 12 giugno 1549 nelle opportunissime disposizioni sulla coltivazione dei terreni incolti vi era l'obbligo di « fabbricare una casa habitabile » ogni terreno capace di una seminagione maggiore di otto some.

Biblioteca Consorziale di Viterbo

del tempo, assai più rigorosi almeno per quanto riguarda la legge scritta. La pena capitale è solo ammessa nel caso di omicidio: « homicidium si quis dolose ac studiose fecerit, uel fieri fecerit uel mandaverit » (Rub. 16 e 17) con obbligo, perchè *a perpetratione homicidii magis terreatur* che tutte le volte che ne succedono sia in *Civitate nostra Castri vel aliquo Oppido nostro* « homines illius contratae, in qua maleficium fuerit perpetratum, si praesentes fuerint, teneantur et debeant statim elevare rumorem contra dictum malefactorem et malefactores, cum armis et sine armis, quae dicto casu possint licite, et impune capere, et conducere malefactores in fortiam Curiae, et eos capere teneantur et eidem illos consignare... » (1).

La rubrica seguente consente a chicchessia di uccidere « aliquem homicidam condemnatum vel condemnandum, vel in fortiam Potestatis... » e si stabiliscono a suo favore varii premi che consistono nel condono di pene incorse anche le più gravi, diguisachè « absolutus et pro absoluto habeatur et libere atque impune redire et stare possit in Terris nostri Status ubicumque voluerit ».

D'altro lato la Rub. 26 stabilisce che ogni contratto di vendita fatto dall'omicida debba ritenersi simulato e quindi nullo « nisi per tres menses ante maleficium talis venditio facta vel contractus factus esset... ».

Vengono punite le ingiurie « verbum iniuriosum, videlicet proditor, falsus, ereticus, vel aliquod verbum infamatorium » (2) tali ritenendosi il porre *rem iniuriosam ad domum alicujus* (Rub. 29) comprese « cornu, vel cornua bestiarum, vel faetens, vel faetida, vel aliquid valde turpe, vel scripturam, seu cedulam continentem aliquod diffamatorium vel approbriosus domino vel habitatori domus».

Il rigore che si trova in altri Statuti, ripetuto colla

(1) La rubrica 24 obbliga i custodi delle porte delle città e dei castelli a chiuderle « rumore levato contra homicidam ».

(2) « Addentes, quod si quis aliqui dixerit cornuto, qui habeat uxorem bonae famae statuimus ad tollenda scandala, solvat poenae nomine florenos viginti ».

Biblioteca Consorziale di Viterbo

stessa frase *ita quod moriatur* (1) è applicato contro i falsari (Rub. 37) « Falsam monetam si quis fabricaverit, vel cuderit, aut fabricari, vel cudi fecerit in magna vel parva quantitate, igni comburatur, ita quod moriatur ». Condannato in cento fiorini chi invece « totonderit, vel limaverit monetam diminuendi causam, vel sfoliaverit, si fuerit solitus huiusmodi committere, et moneta quam totonderit et limaverit, seu sfoliaverit fuerit aurea ».

Il Notaio o Cancelliere della Comunità che « falsas literas scripserit, seu chartam falsas, vel instrumentum fecerit, ob tam grave scelus unam manus amittat ... ». (Rub. 38).

La fustigazione è stabilita pei ladri (Rub. 42). Per gli eretici è stabilito il bando (Rub. 45) con una norma apprezzabile giacchè trattandosi di un feudo della Chiesa, si rimette a quanto le leggi civili ed ecclesiastiche generali stabiliscono senza aggravarle.

« Hereticos a vera fide Catholica pertinaciter deviantes, si personaliter haberi poterunt, poenis legalibus volumus subiacere. Si vero personaliter haberi non poterunt, in eorum rebus, et personis perpetuo exbanniantur, et perpetuo sint infames, aliisque civilis et canonici iuris poenis subiaceant ».

La pena capitale *in amputatione capitis* è contemplata nella rubrica 49 pei reati di adulterio, incesto, ratto, stupro, lenocinio e sodomia con una quantità di pene minori, applicate secondo i varii casi dettagliatamente esposti, sino a quella che contempla la differenza di religione. « Si autem Judeus Christianam, sive christianus Judeam carnaliter cognoverit, in ducentis ducatis puniatur, quod si infra quindecim dies non solverit, tunc corporaliter Judicis arbitrio castigetur ».

(1) Vedi G. MICHELI, Gli Statuti comunali della Montagna Parmense, Borgo Val di Taro, Bardi e Compiano in *Monumenta Historica*, Parma, Deputazione di Storia Patria, 1935, pag 65. Il ladro « a decem libris Placentinis supra suspendatur per gullam ita quod moriatur » e così pure pei « famosi latrones ».

Biblioteca Consorziale di Viterbo

BIBLIOTECA COMUNALE VITERBO degli ARDENTI

Molti giuochi sono proibiti (rub. 50) e così « ludum azardi, tabularum, taxillorum, sive chartarum .... et aliquem aliud de Jure Communi prohibitum » ma si tratta di pene non gravi. Nulli sono i prestiti fatti nell'occasione di giuoco. Non mancano altre caratteristiche disposizioni come *De pena capientis columbos, vel balistantis ad Columbariam* (Rub. 65) (1) e l'altra (Rub. 72) *De poena mutantis sibi nomen.* « Quicumque scribendo, vel se scribi facienda sibi nomen mutaverit dolose in damnum et praejudicium alicuius Universitatis, vel particularis personae, aliquam privatam scripturam scribendo, vel eam scienter mutaverit... solvat nomine poenae florenos quinquaginta. Et qui in fraudem alterius se scripserit, vel scribi fecerit de alio loco, quam unde sit, vel ubi habitet, similem penam patratur, quam poenam si intra dies decem a die condemnationis incipiendos non solverit, fustigetur publice per Civitatem, vel Oppida in quo talis fuerit repertus ».

Il libro quarto *de damnis datis* assomiglia agli altri Statuti di centri rurali di questo periodo per la costituzione degli ufficiali appositi, degli stimatori, per la indicazione dei danni, per il decreto del taglio nelle selve, per la custoda degli animali, per i furti campestri, per la protezione delle terre coltivate. Non è quindi il caso di particolari indicazioni. Termina con alcune rubriche di interesse esclusivamente locale riguardante il fossato *Marruchae Castri criptarum*, alcune terre di Ischia, ed infine *De confinibus vinearum Ischiae* (Rub. 51) (2)

Lo Statuto viene chiuso dal libro quinto *De extraordinaris.* Sono cinquantasei rubriche concernenti le materie le più varie. Esse peraltro possono interessare particolarmente lo studioso locale che può trovarvi la indica-

(1) Essa ha riscontro colla rubrica 19 del quarto libro: *De poena capientis Columbos* e nel bando XXVIII del Card. Farnese.

(2) Di qualche interesse risulta anche la rubrica 2 « De laboratoribus vineae alienae ad medium. » e la 48 che stabilisce l'obbligo di determinate piantagioni negli orti *iuxta moenia.*

Biblioteca Consorziale di Viterbo

zione delle strade di Castro e di quelle che lo univano alle terre vicine, del mantenimento delle grotte (*criptarum*) delle decime di Gradoli, *de usu viarum Castri Marthae*, dei prezzi per le pescagioni di Marta e di Gradoli, e delle innumerevoli fonti di Castro segnate nella penultima rubrica, quasi a rendere colla loro freschezza meno arido il complesso corpo di leggi che vien terminando.

Fra le molte altre leggi che possono dar materia allo studioso di rilievo in un esame meno rapido di quello che abbiamo dovuto fare, ci limitiamo a ricordare la Rub. 24 di quest'ultimo libro: *De poena mulierum euntium ad funera*. Essa vieta che a seguito della salma vadano donne piangenti *mulieres lugentes*. Ed aggiunge: « nulli persona sive masculus sive foemina... liceat ex domo exire plangendo, clamando, ululando, seu se percutiendo aut sparsis capillis, illud ad Ecclesiam sequi, sub poena decem florenorum pro quolibet contrafaciente ».

Così è scomparsa nelle terre del Ducato la consuetudine, che si assomigliava a quella che tuttora vive al di là dal mare, nella Corsica, l'isola meravigliosa che per lingua e costumi resta sempre italiana.

Come già abbiamo detto le *Sanctiones Municipales*, sono la riproduzione delle leggi contenute nel *Volumen Statutorum*. La stessa dizione è di poco modificata, colla eliminazione di qualche parola arcaica e qua e là coll'arrotondamento del periodo. Ma trattasi sempre di cambiamento di semplice forma. Per questo nella citazione delle norme statutarie abbiamo seguito il testo delle *Sanctiones*.

I due volumi del 1558 e del 1648 (1) erano diventati per la loro varietà di difficile consultazione. Così nel 1752 a spese dello Zenti *bibliopolae Viterbii* vide luce l'ultima ristampa, motivandola dalle richieste continue alle quali, come egli efferma, colli esemplari « penes me venalia... paucorum admodum votis satisfacere potuit ».

(1) Di questa edizione abbiamo trovato copie solo nella Biblioteca del Senato, e nella Biblioteca della Tuscia, presso la fondazione Marco Besso in Roma.

Biblioteca Consorziale di Viterbo

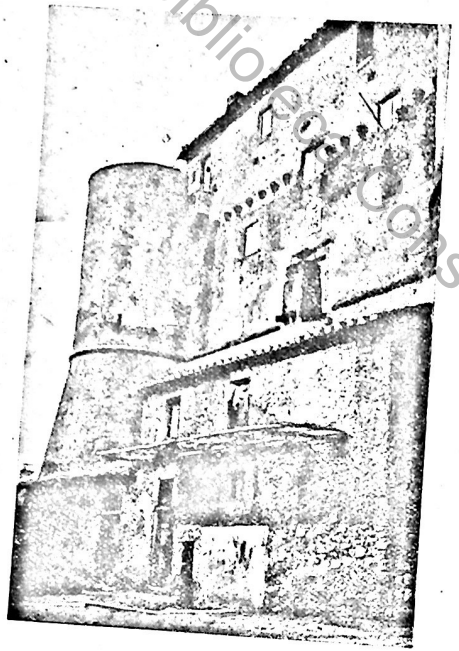

Il Castello di Roncilione.

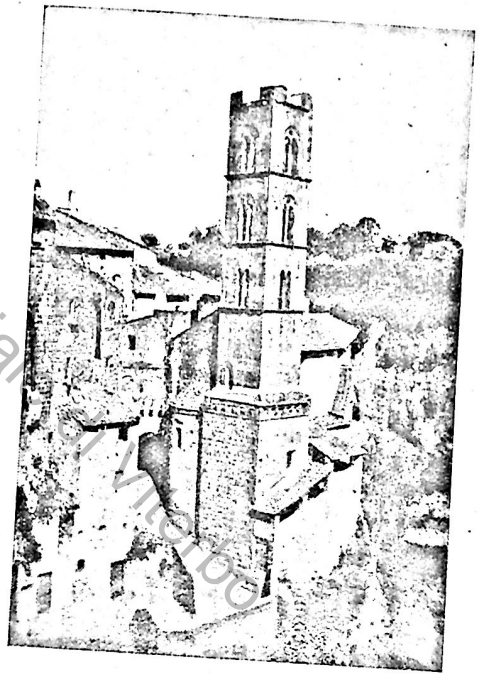

Ronciglione medioevale e la sua torre.

Biblioteca Consorziale Viterbo

E così per accontentarli « itaque meis sumptibus rediviva surgunt Statuta, quae penè interciderant. Interciderant sane in paginis, non ita in moribus utentium, in quibus adhuc dum vivunt ».

Così la dominazione dei Farnesi si è perpetuata nel loro Stato, attraverso le leggi sapientemente dettate, la cui autorità è rimasta in vigore per tanti anni ancora dopo la loro scomparsa, tanto che nel 1752 lo Zenti poteva affermare che di esse *magna circumfertur auctoritas.*

Nel 1647 vennero pure stampati, in Ronciglione dal Mercuri i *Bandi Generali* (1) del Cardinal Odoardo Farnese. Sono capitoli LII, datati da Valentano il primo di Agosto del 1613; vennero pubblicati dal Morandi, Auditore Generale di Ranuccio Farnese II. Sono brevi norme che modificano o completano qualcuna delle rubriche statutarie. Questo modesto corpo di leggi, venutosi formando sotto il lungo e benefico periodo della permanenza nel Ducato del Cardinale (2), spiega come gli Statuti sieno rimasti intatti nel loro complesso. Ogni volta che occorreva una modificazione si provvedeva con decreti a parte, che poi vennero fusi insieme in questi *Bandi Generali.*

Non si possono seppellire i morti di morte violenta senza licenza (IX); i medici e chirurghi debbono denunciare i feriti ed i percossi (X) severamente punita la contrattazione di cose rubate (XIV); obbligo agli Ebrei di portare, non in viaggio ma giunti alle case loro « il segno

(1) Bandi Generali con le Tasse delle mercedi da osservarsi tanto Signori Giudici, Podestà, Notarij, Avvocati et Procuratori, quanto dalli Barigelli et Balij dello Stato di Castro et Ronciglione. Fatti per ordine del già Ser.mo et Emin.mo Principe Cardinal Odoardo Farnese — et novamente ristampati per commissione dell'Ill. Signor Dott. Pietro Morandi Nobile Piacentino et al presente Auditore Generale nei moderni Stati ecc. (Se ne trovano esemplari nella Biblioteca del Senato ed in quella Goretti presso la fondazione Besso).

(2) Un copiosissimo indice di tutti i decreti, i bandi e gride del Card. Farnese, trovasi raccolto in due volumi presso l'avvocato Prada di Viterbo che, per cortese interessamento del collega Anselmo Anselmi giurista e notaio valentissimo di Viterbo, è stato messo a mia disposizione.

Biblioteca Comunale di Viterbo

rosso secondo il solito nel cappello, o altrove in maniera palese » (XX); vietato di mascherarsi senza licenza (XXI); vietato il far *monopolij di grano* per evitare ogni « pre giuditio al publico et particolarmente alla povertà per l'augumento del prezzo » (XXV).

Molte disposizioni si riferiscono alla caccia, e come negli Statuti si comminano pene severissime a coloro che avvelenano i fiumi, si ordina ancora (XXXI) « che non si guastino le Pesche con erbe e con altre misture nocive alli Pesci ». Sono ribaditi i privilegi della Camera, specialmente per la vendita del sale, e le ultime disposizioni proibiscono di far *conventicole* o unione di gente, nè armare in campagna e sopratutto « di andare alla guerra senza licenza di Sua Altezza Serenissima » e moltomeno « asoldare genti in questo Stato per qualsivoglia Principe ». Per ultimo (LI) si sancisce « che l'offitiali non debbano pernottare fuori del loro offitio » il che pare accadesse con qualche frequenza data la vicinanza di Roma.

## GLI STATUTI DI VALENTANO

Ma i primi Statuti Farnesiani, e quelli che, a nostro avviso, rivestono maggiore importanza sono quelli di Valentano, cospicua terra che faceva parte del Ducato. Essi portano la data del 1557, ma la loro compilazione dovuta al primo periodo di Pier Luigi Farnese è certo assai antecedente. Essi sono scritti in volgare e conservati in un codice pergamenaceo, vergato poco dopo il 1559, del cui anno sono le ultime disposizioni. Consta di sessanta fogli, scritti d'ambo le facciate, meno il terz'ultimo che è bianco; ma le ultime due pagine che contenevano il completamento della *Tabula Rubricarum* sono scomparse, per modo che questa giunge solo a parte della lettera G. (1).

(1) Il prezioso codice è conservato nell'Archivio della Comunità di Valentano e sono grato all'attuale Podestà il quale lo ha messo a mia

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Il libro primo consta di cinquanta capitoli e tratta del *modo di procedere nelle cause civili*. Non ci sono sostanziali differenze col *volumen statutorum* del 1558, ed è a ritenersi che questo primo Statuto in volgare, del quale resta solo l'esemplare per Valentano, ne avesse altri consimili per le altre terre, ed abbia servito per la compilazione latina ordinata da Ottavio Farnese.

L'organizzazione della giustizia e della pubblica amministrazione è molto più semplice. Il cap. 4, ad esempio, stabilisce che, a richiesta di una delle parti, il Podestà debba chiedere il parere del *Savio:* « et quella parte che dimanda il consiglio del Savio, debbia deponere le sportule del Consultore et di quello che anderà a portare le scripture ». I capitoli sono assai più brevi, e seguon l'un l'altro spesso senza riguardo alla materia. Così nel primo libro dopo le *appellationi* ed i *compromessi* obbligatorii per vantaggio di coloro cui non piace litigare, ma rimettere « la lor differentia de ragione o de facto » ad arbitri che « siino astretti ad acceptare », si passa a disciplinare le soccide (cap. 15), ed a stabilire che in caso di vendita si cerchi prima un parente « il consorte si ci fosse et si non il vicino » (1).

Ed a questo capitolo 23, si unisce il Decreto *super possessionum accomodatione*, molto importante, emanato per incarico di Pier Luigi da *Petrus Flaminius de Civitella* suo luogotenente, colla data di Canino 12 Gennaio 1547.

Appartiene questo decreto al gruppo di disposizioni antecedenti alla costituzione del Ducato di Castro e Ronciglione, il che dimostra che questa avvenuta gli Statuti vennero compilati, tenendo conto dell'antecedente frammentaria legislazione, che solamente in questo codice si trova riunita.

---

disposizione Ne debbo la conoscenza alla cortese bontà del Dott. Simone Simoni di Valentano, Notajo a Tripoli, il quale lo ha segnalato anche alla Deputazione di Storia Patria di Roma.

(1) Il cap 36 del libro terzo stabilisce che il « consorte possi tagliare la siepe ».

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Al cap. 25, sulla prescrizione, fa seguito il decreto di Orazio Farnese *Praefectus Urbis et Dux Castri*, dato a Viterbo il 12 Giugno 1549 (1). pel quale nessuna molestia puossi recare a chi « quiete, pacifice et bonafide pubblice et palam... possiderit... quamvis instrumenta vel aliae quaecumque scripturae probationis... reperiantur ».

Alle scritture pubbliche si deve *indubitata fede*, e così alle private « quando sèranno scripte di mano propria del debitore ». E parimenti « alli Libri delli Artisciani, che siano di buona fama si dia credito fino alla quantità di cinque libre ».

Il secondo libro comincia « Come shabbia da procedere in Malefitii » e continua con tutta la esposizione dei reati e delle pene. Non mancano alcune disposizioni singolari: le pene, ad esempio, sono duplicate quando il delitto è commesso di notte (cap. 3); il padre può *far pace* per il figlio, nipote, ed il marito e suocero per la moglie ed ava, il fratello maggiore per il minore di quattordici anni (cap. 5). Contro la bestemmia è riprodotto il decreto di Pier Luigi del 28 Luglio 1532.

Il libro terzo statuisce intorno ai danni dati, e le disposizioni aggiuntive per tutela dei campi, dei frutteti e particolarmente delle vigne sono molto numerose, alcune volte anche sotto forma di lettere scritte da Pier Luigi o dai suoi auditori.

Il libro quarto raccoglie una quantità di decreti, e disposizioni varie sotto il titolo *Delli extraordinarii*, firmate per la maggior parte da Cesare di Bene in Bene Vice Duca di Orazio Farnese. Anche il solo darne il titolo ci porterebbe troppo in lungo.

---

(1) Quando Paolo III, colla bolla concistoriale del 26 Agosto 1545, nominava Pier Luigi Farnese Duca di Parma e di Piacenza, questi lasciò il Ducato di Castro e Ronciglione al fratello Orazio, che abitava spesso nel Palazzo Farnese di Viterbo.

Valentano venne concesso ai Farnesi sin dal 1354. Bonifazio IX lo conferì nel 1391 ad Antonio Farnese, e così di seguito nel 1409 Giovanni XXIII, e Martino V lo confermarono ai discendenti, sino a Leone X che ne investì in perpetuo il Card. Alessandro e Pier Luigi nel 1513.

Biblioteca Comunale di Viterbo

Segue il testo delle « Costitutiones et decreta Dominorum nostrorum Principum partim ad correctionem partimque ad ampliationem Statutorum introducta » di Pier Luigi, alcune del 1532 ed altre posteriori.

Del 1533 sono le norme per evitare danni alle possessioni finitime al fiume Olpeta. Viene subito dopo la notificazione di Paolo III, in data del 22 dicembre 1537, alle Comunità ed abitanti del Ducato di Castro e Ronciglione della bolla colla quale il Ducato è costituito, coll'invito a prestare giuramento di fedeltà.

È ricopiato per intero il decreto di Pier Luigi *super possessionum accomodatione*, del 12 Gennaio 1537.

Seguono una trentina di pagine di lettere, decreti di Orazio Farnese, ed uno sui diritti ed obblighi del Bargello (1558) del Card. Sant'Angelo. Chiude a firma di quest'ultimo la « *Notula delle Tasse* da riscuotersi dal Bargello del Stato nelli infrascritti Luoghi a conto delle sue paghe ».

Lo spazio limitato non ci consente un cenno più completo. Auguriamo che questa succinta segnalazione, sia sufficiente a richiamare l'attenzione degli studiosi sul codice di Valentano ed a promuoverne la pubblicazione.

Le *Sanctiones Municipales* (1) portano in appendice *le tasse delli Stati*, civili, criminali; ordini e tasse *per li Barigelli e suoi Esecutori*, tasse per le esecuzioni reali, per le esecuzioni personali, per l'esecuzioni ed assistenza all'esecuzioni della Giustizia, emanate le prime dal Card. Odoar-

(1) Alla prima *edizione*, fatta a Ronciglione *typis Palmerii Jannotti* nel 1648, ha fatto seguito la seconda, curata dallo Zenti così intestata: Sanctiones Municipales Statuum Castri, et Roncilionis editae per Sereniss. quondam dominum Ducem Octavium Farnesium anno Dominicae salutis MDLVIII novis typis demandatae regnante Serenissimo Raynuccio Farnesio huius nominis secundo Placentiae, Parmae et eorundem statuum cet. *Duce VII*. Nunc demum in hac novissima editione Taxa Farnesiana per extensum accedit. Roncilione ac Lucae MDCCLII. Typis Salvatoris et Jo. Dominici Marescandoli.

Biblioteca Consorziale di Viterbo

do Farnese a Caprarola il 14 Giugno 1614, e le altre dall'Auditore generale Pietro Antonio Morandi a Ronciglione il 6 Marzo 1647 (1).

---

(1) Il Carabelli (pag. 94) affermando che Ottavio Farnese colla pubblicazione degli Statuti «si meritò il fastoso titolo di Licurgo parmense» ricorda che nel 1558 mandò da Parma *alquante colonie* e diè opera per l'edificazione di un vasto borgo, che da lui tolse il nome di *borgo Ottavio*, chiamato poi Monte Cavallo.

Delle benemerenze dei Farnesi verso le terre dell'antico Ducato, vi è larga traccia nelle storie locali e nei monumenti che in esso sono sorti. Per Ronciglione basterà ricordare quanto dice il Salvatorelli: «Il paese si sviluppò sotto la dominazione dei Farnesi. L'emissario da essi scavato al Lago di Vico portò l'irrigazione nei terreni circostanti a Ronciglione, e la forza motrice, adoperata specialmente nella costruzione di strumenti agricoli di ferro».

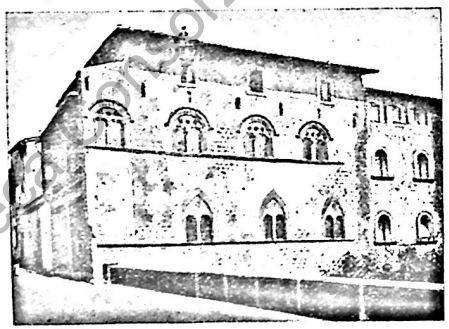

**Il palazzo Farnese di Viterbo.**

Biblioteca Consorziale di Viterbo

47061

BIBLIOTECA COMUNALE VITERBO DEGLI ARDENTI

Biblioteca Consorziale di Viterbo

do Farnese a Caprarola il 14 Giugno 1614, e le altre dall'Auditore generale Pietro Antonio Morandi a Ronciglione il 6 Marzo 1647 (1).

---

(1) Il Carabelli (pag. 94) affermando che Ottavio Farnese colla pubblicazione degli Statuti «si meritò il fastoso titolo di Licurgo parmense» ricorda che nel 1558 mandò da Parma *alquante colonie* e diè opera per l'edificazione di un vasto borgo, che da lui tolse il nome di *borgo Ottavio*, chiamato poi Monte Cavallo.

Delle benemerenze dei Farnesi verso le terre dell'antico Ducato, vi è larga traccia nelle storie locali e nei monumenti che in esso sono sorti. Per Ronciglione basterà ricordare quanto dice il Salvatorelli: «Il paese si sviluppò sotto la dominazione dei Farnesi. L'emissario da essi scavato al Lago di Vico portò l'irrigazione nei terreni circostanti a Ronciglione, e la forza motrice, adoperata specialmente nella costruzione di strumenti agricoli di ferro».

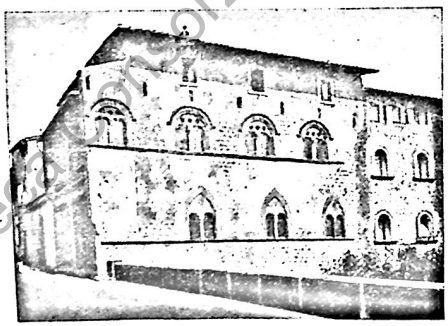

**Il palazzo Farnese di Viterbo.**

Biblioteca Provinciale di Viterbo

47061

BIBLIOTECA COMUNALE VITERBO DEGLI ARDENTI

Biblioteca Consorziale di Viterbo

erbo

B
COMU
V
L